COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Proroga della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni e integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie (3607) 441

PRESIDENTE 441, 450

BIAGGI NULLO, *Relatore* 441

CATALDO 450

La seduta comincia alle 9,30.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni ed integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie (3607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni ed integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie » (3607).

Il Relatore, onorevole Biaggi Nullo, ha facoltà di svolgere la relazione.

BIAGGI NULLO, *Relatore*. Come è noto, le piccole e medie imprese industriali spesso non sono in grado di ricorrere in misura adeguata all'autofinanziamento per procedere a nuovi investimenti produttivi e per razionalizzare – ampliandoli, ammodernandoli, comunque modificandoli – i loro impianti e la loro attività; né possono, nella maggior parte dei casi, ricorrere direttamente al mercato finanziario per reperire i capitali occorrenti alle loro necessità: né sono sempre in grado di offrire quelle adeguate garanzie, che le banche chiedono a tutela del credito ad esse richiesto dalle suddette imprese, a medio e lungo termine.

Per questi motivi si sarebbe determinato un notevole rallentamento negli investimenti produttivi, se a tempo debito non fosse stata riconosciuta l'esigenza di rendere possibile in larga misura il credito a medio termine alle medie e piccole industrie mediante interventi governativi i quali hanno assunto forme e finalità diverse in relazione al mutare della situazione economica e dei fenomeni che incidono sul sistema economico nazionale.

Le forme in cui si è estrinsecata tale azione possono così riassumersi:

1) rilascio della *garanzia statale*, in una percentuale dal cento per cento al cinquanta per cento secondo i casi, sui finanziamenti effettuati, con fondi propri, dagli Istituti di credito alle imprese interessate, insieme al concorso dello Stato in misura varia nel pagamento degli interessi su tali finanziamenti. Un esempio di detta forma di intervento governa-

tivo è dato dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1946, n. 367, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica del Paese;

2) *anticipazioni di fondi* (*attinti dal bilancio statale*) agli istituti di credito per il loro utilizzo in finanziamenti alle imprese previste dalla norma legislativa. In tal senso, per esempio, dispose il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, recante finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale;

3) *costituzione, con mezzi forniti dal Tesoro dello Stato, di fondi di rotazione presso istituti di credito*, per la concessione di mutui a favore di determinate imprese; così, per esempio, la legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, che disponeva provvidenze in favore delle industrie localizzate nell'Italia meridionale e insulare;

4) *concessione di soli contributi sugli interessi* da applicare sui finanziamenti accordati con mezzi reperiti direttamente dagli istituti di credito ad un tasso di interesse stabilito per legge. Un esempio di tale intervento è dato dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, riguardante provvidenze per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Queste possono considerarsi le premesse ed i vari esperimenti fatti in sede governativa che hanno portato nel 1959 all'elaborazione della legge n. 623, legge che ha dato risultati decisamente positivi per lo sviluppo della nostra economia.

Con la suddetta legge, fu autorizzata, per il periodo agosto 1959-giugno 1961, la concessione di finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la riconversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso d'interesse annuo non superiore al 5 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

Per i finanziamenti speciali, da effettuare nel Mezzogiorno e nelle isole, il tasso d'interesse veniva limitato al 3 per cento e l'importo massimo delle operazioni fissato in lire 1 miliardo per la costruzione di nuovi impianti e in lire 500 milioni per il rinnovo, la riconversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti.

In casi particolari e previa motivata deliberazione dell'apposito Comitato, i limiti di importo per la costruzione di nuovi impianti possono essere elevati, rispettivamente, fino a 1.000 milioni di lire per il Centro-nord e fino a 1.500 milioni di lire per il Mezzogiorno e le isole.

La durata degli indicati finanziamenti speciali è fissata in 10 e 15 anni, secondo la dislocazione territoriale.

In precedenza la durata dei mutui era non superiore a 5 anni nel Nord, mentre nel Sud era già di 15 anni.

Per consentire ai finanziamenti in parola l'applicazione del tasso agevolato del 5 o del 3 per cento, secondo la localizzazione territoriale, viene accordato un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata annua di ammortamento calcolato al saggio praticato dall'istituto per le operazioni similari e quella calcolata al tasso di interesse agevolato.

Il contributo sugli interessi viene accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta di un apposito Comitato interministeriale composto dallo stesso Ministro che lo presiede, da un Sottosegretario di Stato al tesoro in qualità di vice presidente, nonché da alti funzionari ministeriali e da esperti.

Il compito di selezione delle operazioni da agevolare è affidato all'accennato Comitato che formula le proposte per la concessione dei contributi sulla base dei seguenti criteri:

a) non meno del 40 per cento (successivamente, nel 1961, elevato al 50 per cento in base alla legge n. 649) del totale dei contributi deve essere riservato a finanziamenti destinati all'Italia meridionale e insulare;

b) preferenza per i finanziamenti a favore di imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;

c) preferenza per le imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;

d) preferenza per le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione;

e) preferenza per le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino un più ampio elevato prodotto netto;

f) preferenza per le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

Successivamente, in considerazione dei favorevoli risultati conseguiti e per sostenere ulteriormente gli investimenti industriali in relazione anche all'evoluzione della congiuntura economica che andava manifestandosi, la durata di applicazione della legge « 623 » è stata prorogata, con vari provvedimenti di legge, a tutto il 30 giugno 1966, data entro la quale le singole domande di finanziamento dovevano pervenire agli Istituti di credito.

I provvedimenti legislativi che hanno disposto la proroga della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono i seguenti:

legge 25 luglio 1961, n. 649, recante, tra l'altro, la proroga del termine al 30 giugno 1963;

legge 14 agosto 1963, n. 1065, recante la proroga del termine al 30 giugno 1964;

legge 29 settembre 1964, n. 805, recante la proroga del termine al 30 giugno 1965;

legge 29 marzo 1965, n. 219, recante la proroga del termine al 30 giugno 1966.

Come è stato esplicitamente e costantemente riconosciuto in più occasioni dal CNEL, la 623 ha assunto un ruolo determinante per il sorgere di nuove iniziative industriali, avendo apportato sostanziali e provvide modifiche alla legislazione preesistente.

Infatti, la concessione di un contributo in conto interessi su finanziamenti a medio o a lungo termine deliberati da appositi istituti in favore delle piccole e medie industrie, al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti stessi al 5 per cento per le imprese dislocate nel Nord e al 3 per cento per quelle dislocate nel Sud, oltre ad accelerare il generale sviluppo industriale del Paese, ha permesso una più equilibrata localizzazione delle aziende favorendo la realizzazione di notevoli iniziative nel Sud e nelle zone depresse del Centro-nord ed ha orientato in maniera notevole gli investimenti verso quei settori produttivi a più alto indice di redditività.

Dall'inizio dell'applicazione della legge n. 623 a tutto il 30 novembre 1966, le richieste di contributo esaminate ed accolte sono state n. 16.022 (al netto delle revoche, rinuncie, ecc.) con un ammontare complessivo di finanziamenti assistiti di lire 1.319,4 miliardi.

Il numero previsto dei nuovi posti di lavoro creati con le provvidenze previste dal provvedimento legislativo ha raggiunto le 486.577 unità, con un investimento totale provocato di lire 3.208,6 miliardi.

Come può desumersi dai dati della tabella allegata, l'ammontare medio annuo degli investimenti provocati, nel periodo suddetto, ha superato il livello dei 500 miliardi (534,7), con la creazione, in media, di circa 80.000 nuovi posti di lavoro all'anno.

Se si esaminano più da vicino i dati della tabella allegata, si rileva che il 35,9 per cento del totale delle richieste di contributo accolte riguarda nuove unità economiche, ripartite per il 53,0 per cento nei territori del Centro nord e per il 47,0 per cento in quelli del Mezzogiorno e delle isole.

Il rimanente 64,1 per cento si riferisce a richieste riguardanti ampliamenti, rinnovi, potenziamenti e ammodernamenti. Di questo totale, il 57,3 per cento si riferisce ad iniziative localizzate nell'area del Centro-nord ed il 42,7 per cento in quella del Mezzogiorno e delle isole.

Se però andiamo a guardare non il numero delle domande ma il valore dei finanziamenti assistiti, vediamo che la parte preponderante di tali finanziamenti è stata realizzata nel Sud. Precisamente abbiamo 756 miliardi al Sud e 563 miliardi al Nord, che hanno, come investimenti provocati, comportato, rispettivamente, 1.965 miliardi nel meridione e 1.242 miliardi nel settentrione.

Esaminando la situazione dal punto di vista delle grandi aree geografiche, si nota che il 55,8 per cento delle richieste di contributo accolte si riferisce all'area territoriale del Centro-nord. L'ammontare dei finanziamenti assistiti è stato, nel periodo sotto rassegna, di 563,1 miliardi – pari al 42,7 per cento del totale – mentre gli investimenti provocati risultano essere di lire 1.242,9 miliardi, pari al 38,7 per cento.

Nel Mezzogiorno, il numero delle domande accolte è stato di 7.086, pari al 44,2 per cento del totale nazionale. Per contro, in tale area si è diretto circa il 58 per cento dei finanziamenti assistiti e il 62 per cento degli investimenti provocati e si è prodotto il 47 per cento dell'occupazione totale prevista.

Queste cifre pongono in evidenza il maggior rapporto di investimento *pro capite* occorso per la realizzazione delle iniziative del Mezzogiorno.

Questo fenomeno rispecchia le direttive indicate dal provvedimento legislativo per facilitare e promuovere, in tale area, la realizzazione di iniziative con più alto coefficiente di capitale idonee a svolgere un ruolo di primaria importanza per il decollo, specie in alcune particolari e favorevoli aree, di un processo autonomo di sviluppo economico.

Si nota inoltre che gli ampliamenti hanno un peso relativamente maggiore nei territori del Centro-nord (56 per cento) che in quelli

del Mezzogiorno (44 per cento) per effetto delle restrizioni adottate nella concessione dei contributi alle richieste di finanziamento per i nuovi impianti, specie se la loro ubicazione era prevista nei territori del triangolo industriale (Piemonte, Liguria e Lombardia).

I risultati conseguiti con l'applicazione della legge rispondono alle direttive di politica industriale impartite dagli organi di Governo.

È da considerare, inoltre, che nell'accogliere le richieste di contributo è stato seguito il principio secondo cui, nel Mezzogiorno, si sono concentrate le iniziative nell'ambito degli agglomerati delle aree e dei nuclei di industrializzazione, mentre nel Centro-nord sono state favorite le zone dichiarate depresse.

I risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione di tali principî sono indubbiamente da considerarsi lusinghieri, sia sotto il profilo degli investimenti che sotto quello dell'occupazione.

La non trascurabile funzione propulsiva della legge, come strumento di politica creditizia diretto ad agevolare nuovi investimenti industriali, viene posta in risalto dai risultati che emergono dal confronto tra i finanziamenti assistiti e gli investimenti provocati dalla legge n. 623 e i finanziamenti deliberati a favore dell'industria e delle opere pubbliche da parte degli istituti speciali di credito e gli investimenti lordi nell'industria italiana.

Da tali confronti si evince che nel periodo che va dal 1960 a tutto il 1965, il 22,2 per cento del totale dei finanziamenti deliberati dagli istituti speciali di credito a favore della industria e delle opere pubbliche è stato assistito dal contributo 623, mentre l'incidenza media degli investimenti provocati dalla legge n. 623 sul totale degli investimenti lordi nell'industria italiana, durante il periodo, risulta del 21,3 per cento.

Sin dal 1961, il CNEL riconosceva che:

« Nel complesso, il provvedimento di cui trattasi ha creato le premesse per un sensibile progresso verso la riduzione delle strozzature che hanno caratterizzato in passato l'andamento del credito medio verso le minori imprese ».

DISTRIBUZIONE PER GRANDI AREE TERRITORIALI DEL NUMERO DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ACCOLTE DAL COMITATO « 623 » NEL PERIODO CHE VA DALL'INIZIO DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE (che risale alla fine del 1959) A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 1966 (al netto delle revoche, rinunce e variazioni).

GRANDI ZONE TERRITORIALI	Iniz.	DOMANDE			FINANZIAMENTO ASSISTITO			INVESTIMENTI PROVOCATI			NUOVA MANODOPERA		
		Numero	% su Italia	% su totale zona	Importo (.000)	% su Italia	% su totale zona	Importo (.000)	% su Italia	% su totale zona	Importo (.000)	% su Italia	% su totale zona
Territori del centro-nord	1	3.047	53 –	34,1	247.537.064	52,8	43,9	531.052.872	27,7	42,7	131.327	46,7	51,2
	2	5.889	57,3	65,9	315.625.121	56 –	56,1	711.868.202	55,1	57,3	125.085	60,9	48,8
	T	8.936	55,8	100 –	563.162.185	42,7	100 –	1.242.921.074	38,7	100 –	256.412	52,7	100 –
Territori del Mezzogiorno	1	2.702	47 –	38,1	508.114.436	67,2	67,2	1.386.165.128	72,3	70,5	150.021	53,3	65,2
	2	4.384	42,7	61,9	248.140.170	44 –	43,9	579.495.518	44,9	29,5	80.144	39,1	34,8
	T	7.086	44,2	100 –	756.254.606	57,5	100 –	1.965.660.646	61,3	100 –	230.165	47,3	100 –
ITALIA . . .	1	5.749	100 –	35,9	755.651.500	100 –	57,3	1.917.218.000	100 –	59,7	281.348	100 –	57,8
	2	10.273	100 –	64,1	563.765.291	100 –	42,7	1.291.363.720	100 –	30,3	205.229	100 –	42,2
	T	16.022	100 –	100 –	1.319.416.791	100 –	100 –	3.208.581.720	100 –	100 –	486.577	100 –	100 –

N. B. — Fanno parte del Mezzogiorno tutti i territori elencati nella legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

1 = Nuovi impianti 2 = Ampliamenti, ecc. T = Totale (1+2).

Ma aggiungeva:

« La legge " 623 " non ha tuttavia completamente eliminato taluni degli ostacoli più rilevanti, ai quali si è fatto cenno in precedenza; fondamentale tra questi, pur se attenuata dalle disposizioni della legge stessa relative ai mutui per la formazione di scorte, la questione del credito di esercizio e quella, strettamente connessa, delle garanzie ».

Lo stesso CNEL ha infine riconosciuto:

« L'applicazione della legge n. 623, profondamente innovativa rispetto alle disposizioni precedenti, non è stata facile; basta pensare alla necessità di precisare i rapporti tra il Ministero del tesoro e gli istituti di credito per la corresponsione del contributo, alla necessità di un apposito decreto per ogni singola operazione e così via. Si aggiunga inoltre che il notevole aumento dei limiti massimi per ogni singola operazione (da 50 a 500 milioni) e la riduzione del costo delle operazioni, hanno aumentato notevolmente il fabbisogno dei mezzi finanziari occorrenti agli istituti per far fronte alle richieste, talché diversi istituti hanno dovuto aumentare il loro capitale per adeguarlo al maggiore importo delle singole operazioni, e che, sempre con la legge n. 623 si è provveduto a potenziare i fondi di dotazione di taluni istituti di credito a medio termine onde consentire loro un ampliamento del volume di attività adeguato alle esigenze di sviluppo delle regioni interessate ».

Non meno lusinghiere per l'applicazione ulteriore delle norme contenute nel complesso di leggi che va sotto il nome di « 623 » sono le affermazioni contenute nel parere che lo stesso CNEL ha formulato nel mese di luglio di questo anno, in merito alle questioni relative alla possibilità, all'opportunità, ai criteri ed ai parametri di una definizione o di una disciplina dell'industria minore.

Si legge, infatti, in tale parere che la legge n. 623 è lo *strumento fondamentale* della politica degli incentivi per il finanziamento a medio termine delle piccole e medie industrie; che la sua applicazione ha determinato un *notevole miglioramento* nelle condizioni di erogazione del credito a medio termine alle minori imprese industriali; che dall'esame dei dati relativi alla sua applicazione si può rilevare la « *funzione essenziale* esercitata dalla legge « 623 » nel suscitare nuove iniziative e nel determinare un rilevante incremento degli investimenti industriali »; che « una *caratteristica dei finanziamenti* in esame è costituita dalla priorità accordata nel soddisfare le esigenze finanziarie delle imprese di piccole dimensioni »; e, infine, che anche e soprattutto negli anni recenti, nel corso della fase depressiva della congiuntura, la funzione stimolatrice degli investimenti delle minori imprese industriali esercitata dalla legge n. 623 si è dimostrata particolarmente efficace. Malgrado infatti le condizioni generali sfavorevoli a prospettive di espansione delle attività industriali, i finanziamenti concessi ai sensi della legge n. 623 – nei quali si è concretata una notevole parte dei finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie – hanno notevolmente contribuito a limitare la flessione degli investimenti.

Fra le particolari caratteristiche della legge n. 623, è da rilevare l'elasticità del meccanismo di erogazione che ha consentito al Comitato interministeriale di orientare l'operatività della legge stessa in relazione al conseguimento di particolari obiettivi di politica economica da raggiungere; in altri termini, i criteri adottati per il triangolo industriale sono stati particolarmente restrittivi, per evitare di incentivare l'aumento delle nuove iniziative nelle zone a forte sviluppo industriale.

Le maggiori discussioni sull'applicazione della legge n. 623 sono derivate dall'estensione del contributo sugli interessi previsto dalla legge stessa ad aziende che andavano oltre i limiti previsti per le piccole e medie imprese. Questo è avvenuto per la particolare funzione di incentivo aggiuntivo che alla « 623 » *è stato assegnata per l'industrializzazione del Mezzogiorno.*

Di tale nuovo fine che il Governo si è posto nell'applicazione della legge n. 623 vi è ampio cenno nelle discussioni parlamentari.

Si può anche rilevare che, per il Mezzogiorno, l'allargamento dei criteri di applicazione della legge n. 623 è derivato anche dalla particolare disposizione che ha riservato alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno una quota non inferiore prima al 40 e poi al 50 per cento del totale del contributo.

Il contributo concesso dalla legge n. 623 è stato unitariamente inferiore nel Mezzogiorno, dato che in questo caso esso era integrativo del contributo concesso dalla Cassa. Si può dire che il contributo unitario per ogni 100 lire di finanziamento ad iniziative nel Mezzogiorno è stato mediamente dell'1,30 per cento mentre, per il Centro-nord è stato del 2,90 per cento circa. Cosicché per raggiungere la richiesta percentuale del 50 per cento

il volume dei finanziamenti nel Mezzogiorno doveva avere circa 2,25 volte il volume dei finanziamenti nel Centro-nord. In realtà questa proporzione è stata inferiore (nel rapporto circa da 2,16 a 1) per effetto della maggiore durata media (e quindi del maggior contributo) dei finanziamenti accordati alle iniziative meridionali.

La diversità delle due misure del contributo in conto interessi corrisposte a secondo che trattasi di operazioni di finanziamento accordate in favore di imprese del Centro-nord o del Mezzogiorno, permette di destinare i fondi disponibili in misura eguale per il Centro-nord e per il Mezzogiorno.

Se andiamo a verificare il costo del denaro nel tempo, dobbiamo anche riconoscere che all'inizio, quando la legge è entrata in vigore, il tasso era del 7,50 per cento, per cui l'onere sulla « 623 » per i finanziamenti al Nord era del 2,50 per cento e per i finanziamenti al Sud era dell'1 per cento (tenendo presente il contributo del 3,50 per cento a carico della Cassa del Mezzogiorno).

Dal 18 aprile 1964 il tasso di base del 7,50 per cento è stato elevato all'8,20 per cento e, successivamente, all'8,50 per cento. Questi aumenti sono stati concordati con il Comitato interministeriale del credito e del risparmio e con la Direzione generale del tesoro. Infatti la Commissione della « 623 » ha sempre lavorato in stretta collaborazione con questi organi per poter avere presente la situazione dell'andamento dei capitali sul nostro mercato. In relazione a detti aumenti possiamo dire che mentre fino al 17 novembre 1962 il carico sulla « 623 » per i finanziamenti al Nord è stato del 2,50 per cento, da tale data e fino all'aprile del 1964 detto carico è salito al 3,20 per cento e che, infine, dall'aprile del 1964 ad oggi, è ulteriormente aumentato fino a raggiungere il 3,50 per cento. Nel Sud invece abbiamo in progressione le seguenti percentuali: 1 per cento, 1,30 per cento, 1,20 per cento. La Cassa del Mezzogiorno ha infatti aumentato l'onere che si è direttamente accollato passando dal 3,50 per cento al 3,90 per cento ed, infine, al 4,30 per cento.

Senonché le medie e piccole aziende nel Sud erano e sono in numero molto minore che al Nord. Al censimento del 1961, le aziende piccole e medie del Centro-nord occupavano globalmente addetti pari a 6,24 volte gli occupati nelle aziende delle stesse classi del Sud. Si potrebbe quindi dire che per realizzare l'equilibrio con il vincolo del contributo al 50 per cento per il Mezzogiorno, la « propensione ai nuovi investimenti » rapportata alle aziende esistenti avrebbe dovuto essere nel Sud pari a dodici volte quella del Centro-nord.

Volendo sviluppare il Mezzogiorno e non potendo contare soltanto sulle medie e piccole aziende si sono sostenute anche iniziative di maggiore dimensione: pertanto l'applicazione della legge è stata estesa anche ad aziende che certamente non possono essere considerate piccole e medie anche se si prendono in considerazione, agli effetti dimensionali, le singole unità produttive (stabilimento) e non l'impresa nel suo insieme o nell'ambito del gruppo finanziario cui fanno capo.

Nel determinare le dimensioni di queste aziende il Comitato della « 623 » ha tenuto sempre conto di quelle che erano le delibere e gli orientamenti espressi dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio. Infatti, quando la legge è entrata in vigore, erano considerate medie e piccole industrie quelle che disponevano di un capitale investito (capitale fisso più capitale circolante) in misura non superiore a 1.500 milioni, e che non avevano più di 500 dipendenti.

Occorre anche aggiungere che per il Mezzogiorno la legge n. 623 è stata applicata adottando gli stessi criteri dimensionali stabiliti per l'applicazione degli incentivi previsti dalla legislazione speciale per il Mezzogiorno. Con deliberazione del 18 febbraio 1960, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio aveva infatti confermato, per i territori di cui alla citata legge n. 649 del 1960 e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di classifica delle medie e piccole imprese industriali, rispettivamente in:

3,0 miliardi di capitale investito (immobilizzazioni più capitale circolante) e 500 dipendenti.

Successivamente, con delibera del 12 maggio 1961, il predetto Comitato – su proposta del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno – ha deciso di elevare il parametro relativo al capitale investito a 6 miliardi di lire, suggerendo inoltre che tale limite debba valere per ogni singola unità produttiva (stabilimento) ed eliminando il parametro relativo ai dipendenti.

Con il provvedimento che si sottopone all'esame del Parlamento si intende tener conto anche dei suggerimenti formulati dal CNEL nel soprariportato parere. Si ricorda, per brevità, solo quanto detto al n. 8 delle « Conclusioni » e che particolarmente attiene alla materia disciplinata da tale provvedimento:

a) che il sistema di concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti a

medio termine previsto dalla legge n. 623 resti invariato fino a che non sarà provveduto alla revisione generale del sistema di incentivi ed alla creazione del Fondo per lo sviluppo economico, così come previsto dal Programma quinquennale di sviluppo;

b) che i criteri per l'individuazione delle piccole e medie imprese che possono godere dell'incentivo restino quelli del numero dei dipendenti occupati e del capitale investito; che la misura attuale di detti parametri (500 dipendenti e 3 miliardi di capitale investito) si consideri, per il momento, adeguata;

c) che i detti criteri siano determinati dal Governo, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli interessati, nei modi e nelle forme previsti per le consultazioni relative alla formulazione del programma e con l'impegno del Governo stesso di presentare annualmente al Parlamento documentata relazione sulla determinazione dei criteri e sull'applicazione della legge;

d) che continuino ad essere indicati dalla legge i limiti massimi fissati per i singoli finanziamenti agevolati concedibili;

e) che venga mantenuta la riserva del 50 per cento del contributo per l'agevolazione delle iniziative per il Mezzogiorno, in ogni caso con assoluta priorità alla incentivazione delle imprese minori.

Il disegno di legge n. 3607 ora in discussione si attiene a quanto proposto dal CNEL, e, fermo restando il principio informatore della legge n. 623 ed il sistema della legge stessa, provvede solo ad ovviare ad alcuni inconvenienti riscontrati in sede di applicazione di tale legge nonché a renderla più aderente agli attuali indirizzi in materia di politica economica.

A tale scopo si è proceduto:

a) ad equiparare il periodo di validità della legge (30 giugno 1970) a quello del Programma quinquennale e ciò, sia per evidenti motivi di uniformità di indirizzo, sia per evitare che a breve scadenza si verifichi ancora l'inconveniente di periodi di carenza della legge stessa con conseguenti incertezze da parte degli operatori e notevoli sfasamenti di carattere procedurale e burocratico;

b) a tenere nel debito conto le direttive dei piani quinquennali di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la Cassa del Mezzogiorno;

c) a prevedere un necessario coordinamento tra la legge n. 623 e la legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari in favore dei territori depressi del Centro-nord.

Per conseguire detti scopi si è ritenuto opportuno integrare il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge n. 623 con un rappresentante del Ministero del Bilancio e uno del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord, nonché inserire alcune norme di carattere amministrativo per lo snellimento e la semplificazione delle procedure.

* * *

È ben noto che l'economia italiana, superato felicemente il periodo più oscuro della congiuntura anche ad opera della legge n. 623, è ora in fase di netta ripresa, pur necessitando di un rafforzamento dell'attuale potenziale industriale con opportuni ampliamenti ed adeguamenti degli impianti esistenti, al fine di portare gli stessi a quel grado di efficienza e competitività necessari per integrarsi nella economia della CEE e sostenere validamente il confronto con Paesi terzi a più alto grado di sviluppo industriale.

A tal fine, pur lasciando immutati i limiti di finanziamento da ammettere a contributo dello Stato per quanto concerne i nuovi impianti, (500 milioni al centro-nord e 1 miliardo al sud) si è ritenuto di aumentare i limiti in precedenza fissati per quanto concerne gli ampliamenti equiparando gli stessi a quelli dei nuovi impianti.

Si sarebbe, in realtà, dovuto procedere ad una elevazione generale dei limiti di importo dei finanziamenti al fine di adeguare gli stessi al mutato potere di acquisto della moneta, alla necessità di impiego di mezzi sempre più perfezionati e complessi, e, pertanto di maggior prezzo, nonché alla necessità di elevare le dimensioni delle imprese per adeguarle ai nuovi procedimenti in atto. Ciò però avrebbe comportato un eccessivo aggravio per il bilancio dello Stato, e, pertanto, ci si è limitati, almeno per il momento, ad elevare solo il limite previsto per le iniziative diverse dalla creazione di nuovi impianti al fine di sostenere adeguatamente, quanto meno, l'opera di rinnovamento degli impianti stessi anche in vista della necessità di assicurare il mantenimento al lavoro delle maestranze già occupate.

Sempre però al fine di agevolare, per quanto possibile, la ripresa ed il consolidamento delle imprese industriali, si è ritenuto anche di consacrare in una norma scritta la possi-

bilità da parte degli istituti di credito di concedere finanziamenti esclusivamente per scorte, purché le stesse siano attinenti all'esercizio di uno stabilimento per il quale l'impresa proprietaria abbia ottenuto un finanziamento ai sensi della legge n. 623. Ciò al fine di dirimere alcuni dubbi di interpretazione che potrebbero sorgere circa l'applicazione della legge stessa quando una norma non prevedesse espressamente tale possibilità.

Nelle more dell'applicazione della legge, infatti, sono stati concessi, da parte degli istituti, anche proprio su richiesta degli interessati, finanziamenti per soli investimenti fissi ovvero comprendenti una quota scorte inferiore a quella prevista dalla legge stessa. Ciò sia perché il beneficiario del mutuo riteneva di essere in grado di sopperire al fabbisogno scorte con mezzi propri, sia perché da parte degli istituti non è stato ravvisato come elemento determinante per un buon andamento dell'impresa il totale finanziamento della quota scorte.

A seguito però della lievitazione dei prezzi e della ben nota congiuntura, si sono verificate situazioni di notevole disagio in numerose imprese industriali che hanno dato fondo ad ogni loro riserva per l'esecuzione degli impianti ed ora difettano, se addirittura non ne sono sprovvisti, di capitale di esercizio sufficiente per una gestione economica degli impianti stessi.

A tali imprese, quindi, potrà essere concesso un finanziamento pari alla quota scorte che avrebbero potuto richiedere all'atto della concessione del precedente finanziamento ovvero alla differenza tra l'ottenuto ed il reale ammontare delle scorte stesse.

È anche da notare un'altra sia pur modesta innovazione che, tuttavia, arrecherà notevoli benefici per quanto concerne il risparmio di tempo e di denaro pur senza comportere oneri o danno a carico di alcuno.

Secondo la legislazione in vigore, gli istituti di credito sono costretti a ricorrere contemporaneamente a due forme di garanzia: l'ipoteca per beni immobili ed il privilegio per quelli mobili, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 1016 del 1960.

Orbene, poiché il decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni, stabilisce la costituzione di uno speciale privilegio da convenire sia su mobili che su immobili, si è ritenuto di estendere l'applicabilità di tale decreto anche alle operazioni « 623 », evitando così di fare ricorso alla ipoteca, con economia – come già detto – di tempo e di spesa.

* * *

Una necessità molto sentita dagli imprenditori di minori dimensioni è quella di rendere più aderente alla realtà e meglio operante quanto disposto dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, che stabilisce particolari agevolazioni in favore di detta categoria di imprenditori.

Dalla entrata in vigore di detta legge ad oggi, di tali agevolazioni hanno beneficiato solo n. 17 operatori per un importo di finanziamento pari a lire 388,5 milioni e con una garanzia sussidiaria dello Stato nei limiti del 50 per cento sulle eventuali perdite accertate.

Se si raffrontano tali dati al numero complessivo dei finanziamenti agevolati (n. 16022 per lire 1.319,4 miliardi) si può ben desumere che, praticamente, tali agevolazioni sono state inoperanti.

Da quanto sopra la necessità di soddisfare alle istanze di modifica di detto articolo avanzate anche in sede parlamentare.

Con il disposto dell'articolo 5 del disegno di legge in discussione, sembrano ovviati tali inconvenienti in quanto viene data la possibilità alle minori imprese, che non siano in grado di offrire adeguate garanzie per ottenere i finanziamenti, di poter fruire della garanzia dello Stato per investimenti fino a 100 milioni nel Nord e 200 milioni nel Sud. Tale garanzia potrà essere accordata entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate e per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi.

* * *

Un'ultima innovazione contenuta nel disegno di legge al nostro esame sembra opportuno ricordare: cioè quella della equiparazione delle due Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia a tutti gli altri istituti operanti nel Mezzogiorno, anche ai sensi della legge n. 623. Si tratta in sostanza di una rettifica delle disposizioni in atto, cui occorre un aggiornamento – come bene illustra la relazione governativa – ovviando ad una ingiusta sperequazione di trattamento, attualmente proprio in danno di quelle Sezioni che prime (cioè dal 1947) hanno portato la linfa vitale del credito industriale nelle regioni meridionali ed insulari in maniera capillare e a favore delle minori imprese industriali.

L'arco di tempo, durante il quale la legge n. 623 è stata egregiamente applicata, di-

mostra che si è saputo trovare un giusto contemperamento tra iniziativa imprenditoriale (privata e pubblica) e intervento dello Stato (contributo) con l'utilizzazione dei normali canali del credito, senza la creazione di sovrastrutture burocratiche, ma con procedimenti amministrativi che, pur nell'ambito della legge di contabilità di Stato, segnano un passo di avanguardia per i mezzi, i modi e i tempi di realizzazione.

Altra importante caratteristica della legge è la sua rispondenza alle diverse esigenze del mercato finanziario, in ciò coadiuvata dalla ormai complessa legislazione concernente lo istituto centrale del Mediocredito.

Infatti la legge n. 623, nei periodi di eccesso di liquidità, favorendo gli investimenti tende a ricondurre la liquidità stessa entro gli argini normali; mentre, in occasione di difetto di liquidità, quando i tassi di interesse tendono ad aumentare, svolge una funzione calmieratrice e di assestamento dei fenomeni ciclici.

Da ultimo, sembra si debba ricordare che la « 623 » ha svolto una importantissima funzione anticongiunturale avendo incoraggiato gli investimenti produttivi nei periodi di recessione.

Poste in evidenza queste speciali caratteristiche del provvedimento, non si può che auspicare che da parte della Commissione, non solo si convenga sul contenuto del provvedimento stesso, ma altresì sulla sua sollecita approvazione, poiché anche dopo la data del 30 giugno (anche in difetto della legge di proroga) sono continuate ad affluire e continuano tuttora ad affluire agli istituti di credito domande di grande interesse per l'economia del Paese e soprattutto per l'occupazione della manodopera. Se tali domande e le successive che perverranno potranno trovare rapido accoglimento si concorrerà a facilitare il riassorbimento nell'industria di tutte quelle forze di lavoro che non trovano impiego in altri settori; ma anche ad incrementare in tali altri settori le attività loro proprie, con la cosiddetta « occupazione indotta », che costituisce uno dei risultati più positivi della legge in discussione.

* * *

Tutto ciò premesso, non resta al relatore che trarre le conclusioni, che non possono essere che favorevoli alla proroga richiesta, così come è stata concordata in sede governativa per la meritevole iniziativa del Ministero dell'industria.

Invito pertanto i colleghi a valutare con serenità e con equilibrio le conclusioni sovrariportate e ad approvare senza ulteriori indugi il disegno di legge n. 3607.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CATALDO. Sarebbe opportuno, onorevole Presidente, rinviare la discussione generale alla prossima seduta, in modo da poter acquisire, sulla base della lettura della relazione del collega Biaggi Nullo, più fondati elementi di giudizio.

PRESIDENTE. Ritengo perfettamente fondata la proposta del collega Cataldo. Infatti un breve rinvio della discussione consentirà ai componenti della Commissione di studiare più a fondo la relazione al disegno di legge e di presentare gli emendamenti che riterranno opportuni. A questo riguardo invito i colleghi di far pervenire tempestivamente i loro emendamenti, onde accelerare la discussione generale e l'esame degli articoli.

Se non vi sono obiezioni, può rimaner stabilito che la discussione generale è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO